



CITTÀ DI TORREMACGIORE
 PROVINCIA DI FOGGIA
POLIZIA LOCALE/ PROTEZIONE CIVILE



Prot. Gen. n° 21299 del 25.11.2020

**Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente nr. 96 del
 25.11.2020**

- **OGGETTO: Emergenza COVID 19 – Misure in materia di contenimento dell'emergenza. Individuazione delle aree da interdire al pubblico dopo le ore 20:00 (art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM 18 ottobre 2020).**

IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) recante: "Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19";
- il DPCM 26 aprile 2020, che ha attribuito temporaneamente al Sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento interpersonale;
- l'art. 1, comma 9, del D.L. 16.05.2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14.07.2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

TENUTO CONTO che il sopracitato Decreto disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della salute del 16/08/2020 ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 (20A04564), e successive disposizioni governative in materia;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 374 del 03 ottobre 2020, ad oggetto: "Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che sul territorio cittadino sono individuabili aree che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere impossibile il rispetto del distanziamento sociale e da scongiurare situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus, con particolare riguardo alla fascia oraria successiva alle ore 21:00;

VISTE le numerose segnalazioni pervenute dai cittadini residenti, in particolare, in alcune zone del Centro abitato, circa l'assembramento di un numero considerevole di giovani che non rispettano l'utilizzo dei dispositivi di protezione, né tantomeno la distanza interpersonale di un 1 (uno) metro;

RAVVISATA la necessità di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

VISTO il DPCM del 13.10.2020, coordinato con le modifiche introdotte dal DPCM del 18.10.2020, ed in particolare dell'art. 1, comma 2 bis, che recita: **“Delle strade o piazze dei centri urbani, dove possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, gli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”**;

VISTA la nota della Prefettura di Foggia, n. 55656 del 22.10.2020, avente ad oggetto: “ DPCM 18 ottobre 2020, ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, evidenzia, tra l'altro “..... *l'Autorità sanitaria, sulla base dei dati numerici espressi dall'andamento del contagio nella Provincia, ha evidenziato il pericolo che il sistema del tracciamento – funzionale al contenimento dell'epidemia possa andare fuori controllo se non si adottano misure stringenti, che necessariamente interessano la vita relazionale di ognuno, precisando che, nel quadro di una efficace azione di prevenzione sanitaria, è di importanza fondamentale interdire zone urbane che, sulla base di una valutazione adeguata alle singole realtà locali, presentano un sensibile indice di contatto perché sistematiche occasioni di assembramenti.....*”;

VISTO il DPCM del 03 novembre 2020 – “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l'Ordinanza sindacale contingibile ed urgente nt. 87 del 23.10.2020, relativa alla individuazione delle aree da interdire al pubblico dopo le ore 21:00 (art.1. comma 1, let. a), del DPCM del 18.10.2020;

VISTO l'art. 32 della legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco ed in particolare gli artt. 50 e 54, 4 comma, del predetto decreto;

OR D I N A

- 1. La chiusura al pubblico, dalle ore 20:00 fino alle ore 05:00 del giorno successivo, delle sotto elencate strade, con possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private:**
 - **P.le E. Fermi (intera area mercatale);**
 - **V.le Di Vittorio (pineta comunale);**
 - **P.zza Fiamme gialle;**
 - **Via T. Negri (area antistante al pubblico esercizio “Al solito posto”);**
 - **Zona artigianale (P.I.P.);**
 - **Via Falcone e Borsellino;**
 - **P.zza Mazzini;**
 - **Via Berlinguer;**
 - **P.le Madonna di Lourdes;**
 - **L.go Fosse;**
 - **Via Foggia, aree limitrofe (tratto compreso tra via Montebello e via Villafranca);**
 - **Via Alessandro Volta;**
 - **Via San Josemaria Escrivà (Largo antistante ISS “Fiani-Leccisotti”);**
 - **P.zza San Francesco;**
- 2. La chiusura dei distributori automatici di alimenti e bevande dalle ore 22:00 alle 05:00;**
- 3. La chiusura al pubblico della Villa comunale;**
- 4. Di vietare il consumo sulle aree pubbliche e/o aperte al pubblico di alimenti e bevande, dalle ore 20:00 alle ore 05:00.**

La validità della presente ordinanza è fino al **03.12.2020**, salvo nuove disposizioni.

Per la violazione alle norme della presente ordinanza sindacale sono previste le sanzioni così come definite dall’art. 4 (sanzioni e controlli) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazione dalla legge 22.05.2020, n. 35.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio comunale, pubblicata sul sito internet comunale e la trasmissione di copia, per gli adempimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia-;
- Questura di Foggia;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia;
- Polizia Locale;

- Regione Puglia;
- Provincia di Foggia;
- ASL FG.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza. Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia o in alternativa: entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR della Puglia; entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Torremaggiore, 25 novembre 2020

Il Sindaco
-Dott. Emilio Di Pumpo-

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Leg.vo 82/2005).